

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023
288/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI PREZZI DI RISERVA PER IL
CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1256^a riunione del 27 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);

- il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) approvato dall’Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: RTRG 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 632/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 632/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 97/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 97/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 240/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 240/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 144/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 144/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: RTRG 2024-2027).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di GNL, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL); e che l’Autorità ha fissato nel 2005 criteri amministrativi basati su priorità e non di mercato;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad una riforma delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG) innovativi rispetto a quelli del 2005;
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione; prevedendo, tra l’altro, al comma 5.11 che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e che lo stesso GME definisca con il

- supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L) di cui all'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all'anno t cui si riferisce l'offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l'anno t , sia maggiore di zero;
 - il comma 7.3, del TIRG, prevede che l'Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
 - il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell'estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui alla RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
 - con la deliberazione 186/2018/R/gas, l'Autorità ha fissato, ai sensi dell'articolo 7, del TIRG, i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
 - la deliberazione 157/2020/R/gas prevede che le imprese di rigassificazione possano definire prezzi di riserva anche superiori a quelli definiti dall'Autorità sino ad un massimo pari al corrispettivo tariffario;
 - con la deliberazione 632/2021/R/gas, tenendo conto del contesto di mercato allora presente, caratterizzato da tensioni e volatilità dei prezzi, l'Autorità ha transitoriamente adottato disposizioni volte a limitare gli oneri incisivi per la convenienza dell'approvvigionamento del Gnl, prevedendo in particolare che non fossero applicati alle imprese di rigassificazione, e da queste ai propri utenti, i costi di trasporto, che il sistema del gas avrebbe comunque dovuto sostenere anche in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione; tali disposizioni sono state successivamente estese con la deliberazione 97/2022/R/gas alle capacità di rigassificazione conferite che prevedessero la consegna del Gnl entro il 30 settembre 2022;
 - tra i costi associati al servizio di rigassificazione, quelli relativi al corrispettivo di capacità di entrata nella rete di trasporto costituiscono una componente rilevante che influisce significativamente nel determinare la competitività del servizio di rigassificazione; e che a tali costi è inoltre associato il rischio, per gli utenti del

servizio, connesso con la variazione delle tariffe di trasporto, in particolare, per prodotti di capacità di lungo termine offerti nell'ambito delle procedure di conferimento di capacità continuativa;

- pertanto, con la deliberazione 240/2022/R/gas, l'Autorità nell'aggiornare i parametri di calcolo per la determinazione dei prezzi di riserva delle procedure di allocazione della capacità, ha altresì previsto, al fine di limitare i rischi connessi con la variazione delle tariffe di trasporto oltre l'attuale periodo di regolazione del trasporto, che i corrispettivi di assegnazione delle capacità di rigassificazione negoziati nell'ambito delle procedure di conferimento pluriannuali tenutesi entro la fine di luglio 2022 fossero inclusivi dei costi di trasporto;
- con la deliberazione 144/2023/R/gas, l'Autorità ha adottato analoghe disposizioni in materia di gestione dei costi di trasporto in relazione ai prodotti di capacità pluriennali offerti nell'ambito delle recenti procedure con manifestazione di interesse.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere, anche alla luce degli esiti delle recenti procedure di conferimento dei prodotti di capacità pluriennale e delle indicazioni ricavabili in termini di prezzi di offerta e interesse da parte del mercato, ad un aggiornamento dei parametri di calcolo per la determinazione dei prezzi di riserva nelle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione stabiliti con la deliberazione 240/2022/R/gas;
- l'aggiornamento dei parametri di calcolo del prezzo di riserva risulti coerente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema per l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di incremento della disponibilità di gas per il sistema nazionale;
- sia inoltre opportuno adottare disposizioni al fine di limitare i rischi connessi con la variazione delle tariffe di trasporto oltre l'attuale periodo di regolazione per l'allocazione di prodotti di durata annuale o superiore in linea con i provvedimenti adottati in precedenti procedure;
- eventuali differenze che dovessero emergere, in applicazione di quanto descritto al precedente alinea, tra il corrispettivo di trasporto associato alla capacità di rigassificazione annuale vigente sul punto di entrata dal terminale al momento del conferimento e il corrispettivo vigente al momento della consegna del Gnl siano gestiti nell'ambito del "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui all'RTRG

DELIBERA

1. di aggiornare, nei termini riportati in motivazione, i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione,

- di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
2. di prevedere che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore, includano i costi di capacità di trasporto valutati sulla base dei corrispettivi di trasporto associati alla capacità di rigassificazione annuale già approvati al momento del conferimento;
 3. di prevedere la possibilità per i soggetti assegnatari delle capacità di rigassificazione nell'ambito delle procedure di cui al punto 2 di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle rispettive capacità siano applicati, per l'intera durata del conferimento, i corrispettivi che saranno approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria dei servizi di trasporto in luogo del costo di capacità di trasporto di cui al medesimo punto 2
 4. di prevedere che le imprese di rigassificazione regolino, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli determinati sulla base dei corrispettivi di cui al precedente punto 2 rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari;
 5. in relazione a quanto previsto al precedente punto 4, le imprese di rigassificazione trasmettono annualmente all'Autorità, nell'ambito dell'attestazione dei ricavi di cui alla RTRG (articolo 31 della RTRG 2024-2027), una rendicontazione dei maggiori o minori costi di capacità di trasporto in relazione alla capacità di rigassificazione assegnata nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore sulla base dei corrispettivi di cui al precedente punto 2, e i relativi impatti sul "Conto oneri impianti di rigassificazione";
 6. di trasmettere il presente provvedimento alle società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., GNL Italia S.p.A., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A, ad eccezione di quanto necessario per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam FSRU Italia S.r.l. e Terminale GNL Adriatico S.r.l. ad eccezione dell'Allegato A;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini